

**Accordo attuativo per l'utilizzo di personale a tempo parziale ai sensi del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali.**

**Da valersi per ogni conseguente effetto di legge**

**L'anno 2022, il giorno 1 del mese di febbraio nella sede dell'Ordine con il presente atto attuativo, a seguito della sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali**

**TRA**

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali DI Sassari codice fiscale 80003880905, in nome, per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto, Luigi Ledda, dottore Agronomo, nella qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Sassari (di seguito ODAF Sassari) di seguito indicato anche come "ente utilizzatore",

**E**

l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Nuoro, codice fiscale 93003690919 in nome, per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto Giuliano Sanna, dottore Agronomo, nella qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Nuoro (di seguito ODAF NUORO) di seguito indicato anche come "ente di appartenenza o ente cedente";

**PREMESSO**

che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse l'ODAF Sassari con deliberazione n. 1/2022 del 21/01/2022 e l'ODAF di Nuoro con Delibera n. 31 del 24/01/2022 hanno stabilito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali, di conferire di avvalersi della possibilità di utilizzare personale dell'ODAF di Nuoro da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dei rispettivi servizi et attività istituzionali.

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse e gli eventuali allegati al presente accordo attuativo costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Premesso che facendo seguito alla richiesta dell'Ordine di Sassari prot.n. 24 del 22/01/2022 di n. 1 unità di personale in distacco presso la propria sede per 6 ore a settimana per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1 febbraio 2022 con eventuali n. 8 ore massime di straordinario retribuito.

**Art. 2 – Oggetto**

Con il presente accordo attuativo nell'ottica di conseguire, una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 51 sopracitato, l'utilizzo condiviso del personale interessato in un'ottica di una proficua collaborazione tra ordini, si disciplina la gestione di n.1 unità di personale individuato dall'ODAF di Sassari nella persona della dott.ssa Carmela Beccu, nata a Nuoro il 19/09/1988 c.f. BCCCML88P59F979S (di seguito dipendente) ed in particolare:

1. la durata del periodo di utilizzazione,
2. il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti,
3. la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci,
4. ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

L'ODAF di Nuoro acquisito parere favorevole da parte della Dott.ssa Carmela Beccu, conviene e stipula quanto segue.

### **Art. 3 Referenti**

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle parti designa quali referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione:

- per l'ODAF di Sassari: il Vice Presidente Mauro Salis, dottore agronomo;
- per l'ODAF di Nuoro il Tesoriere Pietro Prina, dottore agronomo

### **Art. 4 Durata della prestazione**

La prestazione di cui al presente accordo attuativo ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del 1 febbraio 2022. La prestazione si svolgerà in distacco presso l'ODAF Sassari per 6 (sei) ore settimanali più eventuali n. 8 ore massime di straordinario retribuito con le modalità individuate di volta in volta dai referenti del presente atto.

La sottoscrizione dell'accordo potrà essere rinnovato a seguito di atto scritto tra le parti fino ad un massimo di tre volte per un totale massimo di anni 3, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 2 mesi prima dalla scadenza da parte degli attori coinvolti (ODAF SASSARI, ODAF NUORO e il dipendente).

### **Art.5 Gestione del personale**

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.

2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestare servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.

3. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

4. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato:

### **Art. 6 Corrispettivo**

1. La retribuzione individuale mensile di cui all'art. 59, del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali percepita dal lavoratore o dai lavoratori utilizzati a tempo parziale, ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale è determinato in € 1187,78, lordi onnicomprensivi anche della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore. Nel caso in cui non dovessero essere svolte ore di straordinario l'importo da corrispondere verrà adeguato al conteggio delle ore effettivamente svolte. Tale importo è soggetto ad aggiornamento maggiorato nella cifra di € 1308,17 lordi onnicomprensivi nel momento in cui il dipendente dovesse passare all'inquadramento superiore indicato con C1, come determinato nel Piano del fabbisogno di personale dell'Ente 2022-2024.
  2. Il rimborso individuale mensile sarà effettuato in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo comprensive le eventuali maggiorazioni nel caso di richiesta di ore supplementari.
  3. Il rimborso è dovuto anche nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.
  4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.
  5. Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato e l'eventuale indennità riconosciuta per incarico di posizione organizzativa anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore e per incentivazioni di cui all'art. 77 del CCNL di riferimento o previste dalla legge.
  6. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
  7. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede trimestralmente così come da intese tra gli uffici dei due enti.
  8. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accredito delle somme comprensive degli oneri riflessi.
  9. Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia, il vitto. È esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.
- Le spese sostenute dal dipendente distaccato, per poter essere rimborsate, devono comunque essere preventivamente autorizzate ad opera del Consigliere referente dell'ODAF di Sassari.

### **Art.7 Incentivazione economica a favore del personale distaccato**

Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per il periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 51, del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali, ci si affida alle valutazioni dell'ente utilizzatore circa la possibilità di avvalersi delle prerogative previste dall'ordinamento e dal C.C.N.L di riferimento.

Se del caso, valutati i profili di compatibilità, delle prerogative previste dalla contrattazione decentrata dello stesso ente utilizzatore, si potrà valutare la possibilità di individuare specifiche forme di intervento tra quelle previste, utilizzando le risorse decentrate del medesimo ente, costituite secondo la vigente disciplina, al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla prestazione del dipendente distribuita tra due enti.

### **Art.8 Competenze**

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente accordo attuativo in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi.

### **Art.10 Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti e tra gli Ordini ed il dipendente, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente accordo attuativo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.
3. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

### **Art.11 Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente accordo attuativo e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alla normativa vigente.

*Data,*

*Per l'ODAF SASSARI nella qualità di Presidente pro tempore  
Dottore Agronomo Luigi Ledda*

*Per l'ODAF NUORO nella qualità di Presidente pro tempore  
Dottore Agronomo Giuliano Sanna*

*La dipendente dell'ODAF NUORO  
Dott.ssa Carmela Beccu*